



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 11/10/2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1460

Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004. Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2 del Settore ATP, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione riferisce:

Il decreto del Ministero della sanità 29 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997 ha dettato "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali";

Successivamente il decreto del Ministro della sanità dell'8 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1999 ha disposto le "Norme per la profilassi della scrapie";

Con il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 147 del 31 maggio 2001 sono state emanate disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

La decisione n. 2003/100/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 41 ha fissato i requisiti minimi per la istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Successivamente coi regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione che modifica il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono state emanate le disposizioni concernenti l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;

Il succitato regolamento (CE) n. 1915/2003 prevede, in caso di conferma di un focolaio di scrapie, la possibilità di ricorrere all'abbattimento degli ovini sulla base di criteri genetici connessi alla resistenza o sensibilità alla malattia;

L'attività di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale malattia in diversi greggi del territorio nazionale;

La decisione n. 2003/100 prevede che in ogni singolo Stato membro dell'Unione europea vengano

adottati piani di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei confronti delle diverse razze ovine;

Con il Decreto del Ministero della Salute 17 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 51 del 03/03/2005, è stato approvato il Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini

Alla luce delle disposizioni innanzi evidenziate si ritiene necessario creare in ambito regionale allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle

aziende ovine colpite da tale malattia, nonché istituire piani di selezione genetica nelle razze ovine autoctone o allevate sul territorio regionale diretti a incrementare nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;

Occorre dare maggiori garanzie per la salute del consumatore con prodotti di origine animale provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la raccomandazione dell'Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA) del 27/07/2006 Per quanto sopra esposto si ritiene di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale il piano di selezione genetica degli ovini per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli allevamenti in Puglia, allegato A del presente schema di provvedimento.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Dirigente dell'ufficio n. 2
Dr. Onofrio Mongelli

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propine alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini di cui all'Allegato A del presente provvedimento a fame parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione la predisposizione con atto dirigenziale delle successive modalità operative;
- di demandare ai Direttori Generali delle AAUUSSLL pugliesi l'osservanza del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola